

# COMUNE DI ACQUI TERME

SETTORE TECNICO/UFFICIO ECOLOGIA

ORDINANZA Nr. 284

## IL SINDACO

PREMESSO che la Provincia di Alessandria, visto il perpetrarsi dei superamenti del valore limite di  $50\mu\text{g}/\text{m}^3$  di polveri sottili ( PM10 ), ha convocato in data 5 dicembre 2011 il comitato tecnico per gli interventi di emergenza in presenza di episodi acuti di inquinamento atmosferico ed ha attivato il livello di allarme 3, che costituisce il livello massimo di allarme;

DATO ATTO che la Provincia di Alessandria ha altresì informato i Comuni che i modelli previsionali per la concentrazione di PM10 forniti da ARPA Piemonte insieme alle previsioni meteo per i prossimi giorni impediranno la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, con pericoli per la salute;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 14 del 27 gennaio 2003, con la quale il Comune di Acqui Terme aderiva al piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria promosso dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Alessandria, nel quale sono specificati gli interventi emergenziali che devono essere messi in atto in caso di insorgenza di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

PRESO ATTO di quanto deciso ed approvato dai Comuni centro- zona in seno al comitato tecnico convocato il 5 dicembre u.s.;

VISTO il D.P.R. 412 del 26/08/1993 che disciplina gli orari di accensione degli impianti di riscaldamento e dispone le temperature massime consentite a seconda della destinazione d'uso degli edifici;

RITENUTO necessario ordinare alla cittadinanza di mantenere all'interno degli edifici temperature conformi ai limiti individuati dal sopra citato D.P.R. e di diminuire di un'ora il periodo di accensione degli impianti, passando da 14 a 13 ore di mantenimento della temperatura massima all'interno degli edifici;

DATO ATTO che la prescrizione sopra specificata trova riscontro da quanto previsto dal punto 2.1.2 dell'allegato 2 della D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2001;

RITENUTO opportuno altresì invitare la cittadinanza a ridurre il più possibile l'utilizzo degli impianti a biomassa ( caminetti aperti e chiusi, stufe a pellet, caldaie a pellet, caldaie a legna,ec...) di piccola taglia (inferiori a 35kW), e a spegnerli completamente se ubicati nel centro abitato e se non costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'edificio.

Tale invito è motivato dai dati disponibili relativi alle emissioni di polveri derivanti dagli impianti a biomassa, le quali sono da 20 a 80 volte superiori alle emissioni di un analogo impianto a gasolio e sono da 100 a 300 volte superiori se trattasi di impianto a metano o gpl.

RICHIAMATE la Deliberazione di Giunta Regionale 66 - 3859 del 18 settembre 2006, la Deliberazione di Giunta Regionale 57 - 4131 del 23 ottobre 2006 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007, di approvazione del piano per la mobilità;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze n. 9 del 11/1/2007, n. 54 del 15 /02/ 2007, n. 435 del 5/11/2007, n. 436 del 5/11/2007, n. 311 del 26/09/2008 e n. 361 del 31/12/2009, di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti e di istituzione della ZTL ambientale;

**VISTO** l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18/08/2000 nr. 267 ed in particolare il comma 3;

**VISTO** l'art. 54 dello Statuto del Comune di Acqui Terme;

## **ORDINA**

A tutti i cittadini di:

- mantenere scrupolosamente, riducendo ogni eccesso, all'interno degli edifici temperature conformi ai limiti individuati dal D.P.R. 412 del 1993; più precisamente la temperatura non deve essere superiore:

- a 20°C negli edifici classificati in base al D.P.R.412/93 con le sigle E1, E2, E4, E5, E6 ( edifici residenziali, uffici, edifici adibiti ad attività ricreative, di culto, commerciali, sportive),
- a 18°C per gli edifici classificati con la sigla E8 ( edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali);

- diminuire, per gli edifici sopra specificati, di un ora ( da 14 a 13 ore) l'orario di accensione degli impianti di riscaldamento.

Sono esclusi dal presente provvedimento gli edifici classificati dal D.P.R. 412/1993 come E7, nel quale sono compresi tutti gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado.

## **INVITA**

La cittadinanza a limitare il più possibile l'utilizzo degli impianti a biomassa ( caminetti aperti e chiusi, stufe a pellet, caldaie a pellet, caldaie a legna, ecc...) di piccola taglia ( inferiori a 35kW ), e a spegnerli completamente se ubicati nel centro abitato e se non costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'edificio.

## **RICORDA INOLTRE**

Che sono tuttora in vigore le limitazioni di circolazione per i mezzi maggiormente inquinanti, vigenti sul territorio del Comune di Acqui Terme dal 15 gennaio 2007 e relative alle seguenti categorie di veicoli:

- Euro 0 ed Euro I diesel
- Euro II diesel immatricolato da più di 10 anni ( da gennaio 2010)
- Euro 0 ed Euro I benzina.

## **DISPONE**

di demandare:

- al Comandante della Polizia Municipale ed al Dirigente dell'Ufficio Tecnico l'attivazione, entro il primo semestre del 2012, della zona 30 ( limite di velocità massimo consentito 30km/h ) nel centro cittadino, al fine di limitare il risollevarmento delle polveri dal suolo con la diminuzione della velocità, salvo che la situazione non migliori stabilmente e comunque la situazione sarà oggetto di continuo monitoraggio durante tutto il periodo invernale e di revisione eventuale alla chiusura degli impianti di riscaldamento.

### INFORMA CHE


Verrà comunicato alla cittadinanza l'abbassamento del livello di allarme nel momento in cui sarà stabilito dalla Provincia di Alessandria, al fine di interrompere le misure previste dalla presente ordinanza.

### AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Acqui Terme, lì 7 dicembre 2011

 IL SINDACO  
(Dott. Danilo RAPETTI)